CAMERA DEI DEPUTATI N. 1116

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, ALPINI, BERSELLI, PARIGI, POLI BORTONE, MATTEOLI

Presentata il 22 luglio 1987

Modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle calzature

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È da tempo che fabbricanti e commercianti di calzature chiedono al Governo la riduzione dell'aliquota IVA dal 18 al 9 per cento.

Tale abbattimento fu da noi più volte proposto con emendamenti, reiteratamente respinti dalla maggioranza, in sede di approvazione dei diversi provvedimenti riguardanti l'imposta sul valore aggiunto.

Ciò nonostante, abbiamo ritenuto opportuno formulare la presente proposta di legge che, se non altro, avrà il merito di coinvolgere la Camera dei deputati o nella indifferenza governativa o nell'attenta considerazione di interessi che riteniamo legittimi.

Innanzitutto un breve cenno storico, che ci sembra sia il « piatto » preferito dal Ministro delle finanze in carica, per una obiettiva puntualizzazione del problema.

Quando fu istituita l'IVA (1973), tessili e calzature furono assoggettati all'aliquota ordinaria, ritenendo che entrambi, appartenendo allo stesso settore dell'abbigliamento fossero prodotti tra di loro similari.

Successivamente, quando il tessile entrò in crisi fu introdotta temporaneamente una aliquota ridotta allo scopo di sostenere il settore.

Aliquota che, con l'andare del tempo, divenne definitiva.

Così si operò una discriminazione nella stessa categoria dell'abbigliamento senza alcuna ragione di differenziazione né sotto l'aspetto del loro uso indispensabile né sotto il profilo dell'equità, perché

sia nella calzatura che nel tessile coesistono articoli di lusso ed articoli di uso ordinario per cui oggi un capo di vestiario di alta moda, costosissimo, sconta l'imposta del 9 per cento mentre un paio di scarpe di mediocre qualità e di basso prezzo deve scontare un'imposta del 18 per cento.

Purtroppo dal 1982 è iniziata anche per il settore calzaturiero una crisi la cui gravità si accentua di anno in anno.

Per quantificare il fenomeno occorrono poche cifre: dal 1982 al 1986 si riscontra una minore produzione annua nazionale di 12 milioni e mezzo di paia di scarpe, una loro minore vendita sul mercato interno di 24 milioni, mentre l'importazione registra una crescita di 19 milioni di calzature.

La cosa più grave è che il fenomeno è continuo, tanto che nel solo primo quadrimestre del 1986 ben 400 negozi di calzature, pari al 5 per cento del totale, hanno chiuso i battenti, mentre la cassa integrazione ordinaria è aumentata nel settore del 9,7 per cento e quella straordinaria del 18,5 per cento.

Tutto questo vuol dire che le zone di produzione più interessate quali le Marche, il Veneto, la Lombardia, la Campania, la Toscana e le Puglie sono già giunte alla soglia della tollerabilità.

Ora, logicamente e legittimamente, ci si attende che la stessa misura di alleggerimento dell'IVA adottata per il tessile venga estesa alla calzatura. Non ci sembrano, inoltre, da disattendere due altre considerazioni di carattere giuridico.

La prima, di profilo costituzionale, che si fonda sul generale principio di eguaglianza dell'imposizione con aliquote tributarie non differenziate per la stessa categoria di merci (abbigliamento), che sono tra di loro simili.

La seconda, è la violazione del « vincolo comunitario » sull'obbligo della omogenea tassazione IVA in tutti gli Stati aderenti al MEC.

Tutti, questi Stati, eccetto l'Italia, infatti hanno una identica aliquota sia per il vestiario che per le scarpe, e l'articolo 99 del trattato di Roma impegna gli aderenti a non favorire trattamenti discriminatori tra cittadini di Stati diversi pur sempre appartenenti ad un unico mercato.

Quest'ultima questione richiama ancora l'attenzione di Governo e Parlamento, perché la riduzione dell'IVA è questione che, oltre ad interessare i produttori ed i commercianti calzaturieri, chiama in causa l'interesse generale di tutti i consumatori italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle calzature è ridotta al 9 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A, parte III, del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1985, n. 55.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.